

ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 119 DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 TRA LA PROVINCIA DI RAVENNA E IL COMUNE DI RAVENNA PER LA GESTIONE IN COLLABORAZIONE PER IL PERIODO 2026 - 2030 DEL SERVIZIO DI AUTO DI RAPPRESENTANZA CON AUTISTA.

Premesso che:

- la Provincia di Ravenna ed il Comune di Ravenna hanno avuto in essere, già a decorrere dal 1° novembre 2016 fino a tutto il 31 dicembre 2025, un accordo ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs.vo 267/2000, finalizzato alla migliore qualità dei servizi prestati, per il conferimento e la gestione in collaborazione, in condizioni di reciprocità, di servizi tecnici, specialistici, amministrativi e di informazione/comunicazione di reciproco interesse, anche in relazione al dettato dell'allora vigente art. 14 del CCNL Regioni Autonomie Locali 2002-2005: tale accordo, nel corso dei diversi anni di applicazione è stato modulato in maniera differenziata nelle diverse annualità/temporalità in relazione alle specifiche esigenze organizzative/gestionali dei due Enti interessati;

- tra i servizi in convenzione era previsto lo svolgimento in maniera unitaria del servizio di auto di rappresentanza con autista, da garantire da parte del Comune di Ravenna mediante la prestazione lavorativa di proprio personale adibito a tale mansione, con spese integralmente a carico della Provincia per il mantenimento dell'auto di rappresentanza;

- allo stato attuale permane il reciproco interesse dei due Enti a continuare a garantire tale servizio in maniera integrata per la gestione coordinata dei mezzi materiali e delle risorse umane dedicate, valutate le proprie dotazioni materiali e le specifiche esigenze organizzative;

Tutto ciò premesso,

L'anno _____ (_____), il giorno ____ del mese di _____, tra la Provincia di Ravenna rappresentata da _____ ed il Comune di Ravenna rappresentato da _____:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'oggetto dell'accordo è la gestione in collaborazione di servizi tecnici di reciproco interesse e precisamente lo svolgimento in maniera unitaria del servizio di auto di rappresentanza con autista, da garantire da parte del Comune di Ravenna mediante l'auto in dotazione e la prestazione lavorativa di proprio personale adibito a tale mansione, con messa a disposizione da parte della Provincia dell'auto di rappresentanza a propria disposizione.

Art. 2

MODALITA' DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO

Il servizio dell'auto di rappresentanza con autista viene reso in collaborazione tra i due Enti in maniera unitaria, mettendo reciprocamente a disposizione i rispettivi mezzi in dotazione e con la messa a disposizione da parte del Comune di Ravenna del proprio personale adibito a tale mansione, che in particolare potrà svolgere il servizio di autista per il Sindaco di Ravenna/Presidente della Provincia e di altri soggetti, qualora necessario e nei casi previsti e/o autorizzati secondo la prassi/regolamentazione in essere nei due Enti, organizzandosi secondo necessità. Per tale servizio il Comune assume integralmente il costo del personale adibito con viceversa messa a disposizione da parte della Provincia dell'auto di rappresentanza, da utilizzare prioritariamente per viaggi superiori a 50 km a tratta e comunque secondo le necessità definite dall'autista. I costi vivi collegati all'utilizzo delle auto di rappresentanza in dotazione ai due Enti (ad. esempio telepass, carburante, ...) verranno assunti in autonomia da ciascun Ente in relazione alla finalità funzionale/scopo del servizio di trasporto, utilizzando le modalità in vigore in ogni amministrazione. Le spese fisse per il mantenimento dei mezzi in dotazioni (quali costi di manutenzione, bollo, spese assicurative, ...) verranno assunte da ciascun Ente proprietario.

**Art. 3
DECORRENZA E DURATA**

Per il servizio di cui all'art. 2) viene mantenuto lo svolgimento in maniera unitaria per il mandato amministrativo in corso del Sindaco di Ravenna fatti salvi successivi eventuali accordi fra gli Enti interessati da formalizzare anche con scambio di corrispondenza.

Nell'arco di validità temporale dell'accordo i due Enti interessati possono rimodulare in maniera differenziata nelle diverse annualità/temporalità i propri fabbisogni in relazione alle specifiche esigenze organizzative/gestionali da formalizzare anche con scambio di corrispondenza.

**Art. 4
PROROGA E REVOCA ANTICIPATA**

Il presente accordo è suscettibile di proroga per un ulteriore tempo determinato sul nuovo mandato amministrativo del Comune di Ravenna, secondo la volontà delle parti che lo hanno sottoscritto, da formalizzare con scambio di corrispondenza da parte dei soggetti contraenti.

In accordo tra le parti è inoltre suscettibile di revoca anticipata rispetto alle scadenze definite al precedente art. 3, anche parzialmente.

**Art. 5
COSTI DELL'ACCORDO**

Ciascun Ente assume in proprio le spese di propria competenza collegate all'attuazione del presente accordo, secondo le indicazioni di cui all'art.2, per cui non sono previsti ulteriori costi aggiuntivi da regolare fra le Amministrazioni.

**Art. 6
SPESE CONTRATTUALI**

Ai fini fiscali si dichiara che la presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 – all. B) della Tabella del D.P.R. 642/72 ed è registrabile in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 26/04/1986, n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto.

per LA PROVINCIA DI RAVENNA IL DIRIGENTE

per IL COMUNE DI RAVENNA IL DIRIGENTE
